

- (9) La direttiva 77/541/CEE andrebbe perciò modificata di conseguenza.
- (10) Poiché lo scopo della presente direttiva, vale a dire migliorare la sicurezza stradale rendendo obbligatorio il montaggio di cinture di sicurezza in talune categorie di veicoli, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa del suo ordine di grandezza, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

«I veicoli delle categorie M₂ e M₃ sono suddivisi in classi definite nella sezione 2 dell'allegato I della direttiva 2001/85/CE.»;

- 3) l'allegato I è modificato come segue:
- a) la nota a piè di pagina relativa al punto 3.1 è soppressa;
- b) il punto 3.1.1 è sostituito dal seguente:
- «3.1.1. Ad eccezione dei sedili utilizzabili solo a veicolo fermo, i sedili dei veicoli appartenenti alle categorie M₁, M₂ (della classe III o B), M₃ (della classe III o B), e N devono esser muniti di cinture di sicurezza e/o di sistemi di ritenuta ai sensi dei requisiti della presente direttiva.

I veicoli delle classi I, II o A, appartenenti alle categorie M₂ o M₃, possono essere muniti di cinture di sicurezza e/o di sistemi di ritenuta, purché siano conformi ai requisiti della presente direttiva.»

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 77/541/CEE

La direttiva 77/541/CEE è modificata come segue:

- 1) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 2 bis

1. Ai sensi del loro ordinamento, gli Stati membri possono permettere di installare cinture di sicurezza o sistemi di ritenuta diversi da quelli contemplati dalla presente direttiva, purché siano destinati a disabili.

2. Gli Stati membri possono anche esentare dalle disposizioni della presente direttiva sistemi di ritenuta destinati a soddisfare i requisiti dell'allegato VII della direttiva 2001/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2001, relativa alle disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente (*).

3. Le prescrizioni dell'allegato I, punto 3.2.1, della presente direttiva non si applicano alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta di cui ai paragrafi 1 e 2.

(*) GU L 42 del 13.2.2002, pag. 1.»

- 2) all'articolo 9 è aggiunto il paragrafo seguente:

Articolo 2

Misure per disabili

Entro il 20 aprile 2008 la Commissione esamina procedure specifiche per armonizzare le disposizioni relative alle cinture di sicurezza destinate ai disabili, basandosi sulle norme internazionali esistenti e le disposizioni di diritto nazionale, al fine di prevedere un livello di sicurezza equivalente a quello stabilito dalla presente direttiva. Se del caso, la Commissione presenta un progetto di misure. Le modifiche della presente direttiva sono adottate a norma dell'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE.

Articolo 3

Attuazione

1. A decorrere dal 20 aprile 2006, per motivi riguardanti l'installazione di cinture di sicurezza e/o di sistemi di ritenuta che soddisfano i requisiti della direttiva 77/541/CEE modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri non possono:

- a) rifiutare il rilascio dell'omologazione CE, o di quella nazionale, a un tipo di veicolo;
- b) proibire l'immatricolazione, la vendita o l'entrata in funzione di nuovi veicoli.